

Delinquenza giovanile - Ruolo delle donne, della famiglia e della società

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 sulla delinquenza giovanile: il ruolo delle donne, della famiglia e della società (2007/2011(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, e in particolare gli articoli 37 e 40,
- viste le regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile o "regole di Pechino" del 1985, quali adottate dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 40/33 del 29 novembre 1985,
- visti i principi guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile o "principi guida di Riyad" del 1990, quali adottate dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 45/112 del 14 dicembre 1990,
- viste le regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà, quali adottate dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 45/113 del 14 dicembre 1990,
- vista la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo del Consiglio d'Europa, del 25 gennaio 1996, in particolare l'articolo 1 e gli articoli da 3 a 9,
- vista la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri concernente nuovi modi per affrontare la delinquenza giovanile e il ruolo della giustizia minorile del 24 settembre 2003¹,
- vista la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulle reazioni sociali alla delinquenza giovanile, del 17 settembre 1987²,
- vista la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulle reazioni sociali alla delinquenza dei giovani provenienti da famiglie immigrate, del 18 aprile 1988³,
- visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 6 e le disposizioni del titolo VI concernenti la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale,
- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il titolo XI concernente la politica sociale, l'istruzione, la formazione professionale e la gioventù, e soprattutto l'articolo 137,
- visti il programma quadro concernente la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS), conclusosi il 31 dicembre 2006, e il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti

¹ (Rec(2003)20).

² (Rec(87)20).

³ (Rec(88)6).

fondamentali¹,

- vista la sua posizione del 30 novembre 2006 sulla proposta di decisione del Consiglio che conferisce all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel titolo VI del trattato sull'Unione europea²,
 - vista la sua posizione del 22 maggio 2007 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne, e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma "Daphne III") nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"³,
 - vista la comunicazione della Commissione intitolata "Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori" (COM(2006)0367),
 - vista la sua risoluzione dell'8 luglio 1992 su una Carta europea dei diritti del fanciullo⁴, in particolare i punti 8.22 e 8.23,
 - vista la decisione 2001/427/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità⁵,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 15 marzo 2006, dal titolo "La prevenzione e il trattamento della delinquenza giovanile e il ruolo della giustizia minorile nell'Unione europea"⁶,
 - viste le conclusioni della conferenza tenutasi a Glasgow dal 5 al 7 settembre 2005, nel quadro della Presidenza britannica, sul tema "I giovani e la criminalità: una prospettiva europea",
 - viste le ultime relazioni annuali dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0212/2007),
- A. considerando che la delinquenza giovanile rappresenta di per sé un problema più pericoloso rispetto alla criminalità adulta, poiché interessa una parte della popolazione particolarmente vulnerabile nella fase della costruzione della sua personalità ed espone molto presto i giovani al rischio di esclusione e di stigmatizzazione sociale,
- B. considerando che la descolarizzazione è uno dei fattori che aggravano i rischi di delinquenza giovanile,

¹ GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

² Testi approvati in tale data, P6_TA(2006)0510.

³ Testi approvati in tale data, P6_TA(2007)0188.

⁴ GU C 241 del 21.9.1992, pag. 67.

⁵ GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 1.

⁶ GU C 110 del 9.5.2006, pag. 75.

- C. considerando che gli studi realizzati a livello nazionale, europeo e internazionale indicano che negli ultimi vent'anni la delinquenza giovanile è aumentata in modo allarmante,
- D. considerando che la delinquenza giovanile diventa preoccupante per via delle considerevoli proporzioni che assume oggi essendosi abbassata l'età dell'entrata nella delinquenza ed essendo aumentato il numero dei reati commessi da ragazzi di età inferiore ai tredici anni, e per via del fatto che gli atti dei minori sono sempre più crudeli,
- E. considerando che il modo in cui vengono registrate e presentate oggi le statistiche sulla delinquenza giovanile non corrisponde alle esigenze reali né alle condizioni attuali, il che rende ancor più tassativa la necessità di disporre di dati statistici nazionali attendibili,
- F. considerando che è difficile classificare in modo assoluto le cause che inducono un giovane ad adottare un comportamento trasgressivo, in quanto il suo cammino verso forme di comportamento socialmente devianti e infine trasgressive costituisce volta per volta un caso individuale e specifico che riflette il suo vissuto e gli assi più importanti intorno ai quali ogni bambino e ogni adolescente si sviluppa: la famiglia, la scuola, la cerchia degli amici, come pure, più in generale, il contesto socioeconomico in cui vive,
- G. considerando che tra i principali fattori della delinquenza giovanile vi sono la mancanza di punti di riferimento, la mancanza di comunicazione e di valorizzazione di modelli adeguati all'interno della famiglia, spesso a causa dell'assenza dei genitori, problemi psicopatologici legati a violenze fisiche o abusi sessuali da parte di persone dell'ambiente familiare, le carenze dei sistemi educativi nella trasmissione di valori sociali, la povertà, la disoccupazione, l'esclusione sociale e il razzismo; considerando che altri fattori decisivi sono inoltre la marcata tendenza all'imitazione presente nei giovani nella fase della formazione della loro personalità, i disturbi della personalità legati al consumo di alcol e stupefacenti, e l'offerta, da parte dei mezzi di comunicazione, di taluni siti Internet e dei videogiochi, di modelli che esaltano una violenza gratuita, eccessiva e ingiustificata,
- H. considerando che il comportamento deviante dei giovani non è sempre dovuto al contesto familiare,
- I. considerando che l'aumento del consumo di cannabis e di altre droghe e/o di alcol da parte degli adolescenti va messo in relazione con l'aumento della delinquenza giovanile,
- J. considerando che i migranti, soprattutto se minori, sono molto più esposti al controllo sociale, il che può far credere che il problema della delinquenza giovanile riguardi soprattutto il mondo dell'immigrazione e non l'intera società, un approccio questo che non è solo sbagliato ma anche socialmente pericoloso,
- K. considerando che le due forme "moderne" di delinquenza giovanile sono rappresentate dalla formazione di "bande giovanili" e dalla recrudescenza della violenza in ambito scolastico, fenomeni che sono particolarmente estesi in taluni Stati membri e il cui studio e i cui rimedi eventuali risultano complessi,
- L. considerando che l'intensificazione di fenomeni come quello delle bande di giovani violenti organizzati ha indotto determinati Stati membri ad avviare un dibattito sulla necessità di rivedere il diritto penale dei minori,
- M. considerando che in alcuni Stati membri le vicinanze e persino i cortili delle scuole, anche

nei quartieri favoriti, sono divenuti zone di non diritto (offerta di droga, violenze, talvolta con l'utilizzazione di armi bianche, racket di diverso tipo, giochi pericolosi e, per esempio, il fenomeno dell'"happy slapping", ossia il trasferimento su siti Internet di foto di scene di violenza riprese con i telefoni cellulari),

- N. considerando che negli ultimi anni si è assistito ad una riforma graduale delle legislazioni penali nazionali concernenti i minori, che dovrebbe essere incentrata su misure di prevenzione, provvedimenti giudiziari e extragiudiziari, misure di rieducazione e di riabilitazione che includono una terapia in caso di necessità; considerando altresì che occorre tuttavia sottolineare che l'applicazione pratica di tali misure è molto spesso resa impossibile dalla mancanza di un'infrastruttura materiale e tecnica moderna e adattata, nonché di personale adeguatamente formato dall'insufficienza dei finanziamenti e talvolta dalla mancanza di volontà degli operatori interessati o alle volte dalle carenze intrinseche del sistema,
 - O. considerando che l'enorme quantità di scene di una violenza estrema e di materiale pornografico che viene diffusa da mezzi di comunicazione e da mezzi audiovisivi, come i giochi, la televisione e Internet, come anche lo sfruttamento, da parte dei mass media, dell'immagine di minori delinquenti e vittime sfiorano spesso la violazione dei diritti fondamentali del bambino e contribuiscono a diffondere una banalizzazione della violenza,
 - P. considerando che le statistiche pubblicate in taluni Stati membri indicano che dal 70 all'80% dei minori delinquenti che sono stati puniti al primo reato non sono recidivi;
 - Q. considerando gli studi e gli articoli pubblicati in taluni Stati membri che rivelano l'aumento del numero di violenze esercitate da adolescenti sui genitori e l'impotenza in cui si trovano questi ultimi;
 - R. considerando che le reti della criminalità organizzata adoperano talvolta minori delinquenti per le loro attività;
 - S. considerando che, nel quadro della Rete europea di prevenzione della criminalità creata nel 2001, è stato istituito un gruppo di lavoro specifico per lottare contro la delinquenza giovanile, che ha intrapreso l'elaborazione di uno studio comparato approfondito nei 27 Stati membri, il quale dovrà fungere da base per i futuri sviluppi della politica dell'Unione in tale ambito,
- 1. sottolinea che, per combattere in modo efficace la delinquenza giovanile, è necessario prevedere una strategia integrata a livello nazionale ma anche europeo, che combini misure incentrate sui tre principi guida seguenti: misure di prevenzione provvedimenti giudiziari e extragiudiziari e misure di inclusione sociale di tutti i giovani;

Politiche nazionali

- 2. sottolinea che è fondamentale che tutte le parti interessate della società – ossia lo Stato in quanto amministrazione centrale, i responsabili degli enti regionali e locali, i responsabili della comunità scolastica, la famiglia, le ONG, in particolare le ONG giovanili, la società civile e ogni singolo individuo – partecipino direttamente alla programmazione e all'attuazione di una strategia nazionale integrata; sostiene che, per porre in atto azioni intese a lottare in modo radicale contro la delinquenza giovanile, è indispensabile poter disporre di risorse finanziarie sufficienti;

3. reputa che per risolvere con efficacia il problema della delinquenza giovanile sia necessario porre in atto una politica integrata e valida in ambito scolastico, sociale, familiare ed educativo, che contribuisca alla trasmissione dei valori sociali e civici, e alla socializzazione precoce dei giovani; ritiene che sia inoltre necessario definire una politica incentrata su una migliore coesione politica e sociale, volta a ridurre le disparità sociali e a lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, riservando un'attenzione particolare alla povertà dei bambini;
4. ritiene che sia necessario che la famiglia, gli educatori e la società trasmettano ai giovani determinati valori fin dall'infanzia;
5. ritiene che la prevenzione della delinquenza giovanile richieda altresì politiche pubbliche in altri settori fra cui l'alloggio, l'occupazione, la formazione professionale, le attività del tempo libero e gli scambi di giovani;
6. ricorda che sia le famiglie che le scuole, come pure la società in generale, devono collaborare nella lotta contro il fenomeno crescente della violenza giovanile;
7. sottolinea il ruolo specifico che è assegnato alla famiglia in ogni fase della lotta contro la delinquenza giovanile e chiede agli Stati membri di predisporre un sostegno adeguato per i genitori; constata che in taluni casi è necessario coinvolgerli e responsabilizzarli di più;
8. incoraggia gli Stati membri a prevedere, nelle loro politiche nazionali, l'istituzione di un congedo parentale di un anno, che consenta alle famiglie che lo desiderano di privilegiare in tal modo la prima educazione del loro bambino, la quale riveste un'importanza capitale per il suo sviluppo affettivo;
9. invita gli Stati membri a fornire particolare sostegno alle famiglie che devono far fronte a problemi economici e sociali; sottolinea che l'adozione di provvedimenti volti a soddisfare esigenze essenziali in fatto di alloggio e alimentazione, la garanzia dell'accesso per tutti i membri della famiglia, soprattutto i bambini, all'istruzione di base e all'assistenza sanitario-farmaceutica, come pure azioni volte a garantire un accesso equo dei membri di queste famiglie al mercato del lavoro e alla vita sociale, economica e politica contribuiranno ad assicurare un contesto familiare sano ed equilibrato per lo sviluppo e la prima socializzazione dei minori;
10. invita gli Stati membri a mettere a disposizione le risorse necessarie per ampliare in modo efficace l'offerta di consulenza psicosociale, prevedendo fra l'altro punti di contatto per le famiglie con problemi che sono interessate dalla delinquenza giovanile;
11. sottolinea il ruolo particolare assegnato alla scuola e alla comunità scolastica nella formazione della personalità dei bambini e degli adolescenti; sottolinea che due caratteristiche fondamentali della scuola di oggi, vale a dire il multiculturalismo e l'accentuazione delle differenze fra classi sociali, possono – in mancanza di adeguate strutture di intervento, sostegno e approccio dei discenti al sistema educativo – portare a fenomeni di violenza all'interno delle scuole;
12. invita, in questo contesto, gli Stati membri a impartire alle autorità scolastiche le opportune direttive per introdurre una procedura moderna di soluzione delle controversie in ambito scolastico, grazie ad organi di mediazione cui parteciperanno alunni, genitori, insegnanti e servizi competenti degli enti locali;

13. ritiene assolutamente necessario fornire un adeguato addestramento agli insegnanti affinché possano essere in grado di gestire l'eterogeneità delle classi, sviluppare un'attività pedagogica basata non sul moralismo, bensì sulla prevenzione e sulla solidarietà, e rifuggire dalla stigmatizzazione e dall'emarginazione sia dei minori delinquenti sia dei loro compagni che ne sono le vittime;
14. invita gli Stati membri ad inserire nella loro politica in materia di istruzione la prestazione di un particolare sostegno psicologico e di consulenza ai minori che denotano problemi di socializzazione, la possibilità di fornire assistenza medica in ogni scuola, la nomina in ognuno degli istituti scolastici di un assistente sociale, di un sociologo-criminologo, di un pedopsichiatra e di esperti in materia di delinquenza giovanile, rigorosi controlli per quanto riguarda il consumo di alcol e l'uso di sostanze stupefacenti da parte degli alunni, la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di membri della comunità scolastica, la nomina di un mediatore comunitario che faccia da collegamento tra la scuola e la comunità, come pure la cooperazione tra le varie comunità scolastiche per quanto riguarda l'ideazione e l'attuazione di programmi contro la violenza;
15. invita gli Stati membri e le competenti autorità di regolamentazione nazionali e regionali a dare un'attuazione rigorosa e assoluta alla legislazione comunitaria e nazionale relativa alla segnalazione del contenuto delle trasmissioni televisive e di altri programmi che possono contenere scene di particolare violenza o inadatte ai minori; invita altresì gli Stati membri a concordare con i responsabili dei mezzi di comunicazione di massa una "guida" per la tutela dei diritti dei minori, e in particolare dei delinquenti giovanili, per quanto attiene al divieto sia di trasmettere immagini estreme in determinate ore del giorno sia di rivelare l'identità dei minori implicati in comportamenti delinquenti;
16. raccomanda agli Stati membri di rafforzare il ruolo e di valorizzare sotto il profilo qualitativo i centri giovanili quali luoghi di scambio tra giovani, e sottolinea che l'inserimento dei giovani delinquenti in tali spazi ne coadiuverà l'operosità sociale e rafforzerà il loro sentimento di appartenere alla società;
17. sottolinea che i mezzi di comunicazione di massa possono svolgere un ruolo importante per quanto riguarda la prevenzione del fenomeno della delinquenza giovanile assumendo iniziative di informazione e di sensibilizzazione del pubblico, come pure fornendo trasmissioni di elevata qualità, che promuovano il contributo positivo dei giovani alla società e contenendo, viceversa, la diffusione dell'uso della violenza, della pornografia e del consumo di sostanze stupefacenti, e ciò sulla base di accordi da inserire nella "guida" per la tutela dei diritti dei minori;
18. sottolinea altresì, nel quadro della lotta contro la delinquenza giovanile, l'importanza di sviluppare negli Stati membri misure che prevedano pene alternative alla reclusione e di carattere pedagogico e dando ampia scelta al giudice nazionale, come ad esempio l'offerta di un lavoro socialmente utile, il risarcimento e l'intermediazione con la vittima nonché corsi di formazione professionale, in funzione della gravità del delitto, dell'età del delinquente, della sua personalità e maturità;
19. invita gli Stati membri ad adottare nuovi provvedimenti innovativi di approccio giudiziale, come la diretta partecipazione dei genitori o dei tutori del minore al procedimento penale, dalla fase dell'esercizio dell'azione penale fino all'applicazione di provvedimenti, accompagnata da un approccio pedagogico o da un sostegno psicologico intensivo, la possibilità di scegliere una famiglia di adozione affinché educi il minore quando ciò sia

ritenuto necessario e l'assistenza e l'informazione ai genitori, agli insegnanti e agli alunni in caso di comportamento violento manifestato in ambito scolastico;

20. ricorda che, in materia di delinquenza giovanile, lo svolgimento della procedura giudiziaria e la sua durata, la scelta della misura da adottare nonché la sua esecuzione ulteriore devono essere guidati dal principio dell'interesse superiore del bambino e dal rispetto del diritto procedurale di ciascuno Stato membro; sottolinea, a tale riguardo, che qualsiasi misura di carcerazione deve avvenire solo in ultima istanza ed essere eseguita in infrastrutture adeguate ai minori delinquenti;
21. invita gli Stati membri a prevedere, nell'ambito di un approccio integrato alla delinquenza giovanile, stanziamenti di bilancio specifici ed autonomi finalizzati all'adozione di provvedimenti di prevenzione della delinquenza giovanile, un aumento dei fondi per i programmi di integrazione sociale e di inserimento professionale dei giovani, e il potenziamento delle risorse destinate sia alla valorizzazione e all'ammodernamento delle infrastrutture di accoglienza dei giovani delinquenti a livello centrale e regionale che alla formazione specialistica e all'aggiornamento continuo di tutti i professionisti e i responsabili interessati;

Verso una strategia europea

22. raccomanda agli Stati membri di procedere con urgenza, in cooperazione con la Commissione, all'elaborazione e all'adozione di una serie di norme minime e di principi guida comuni a tutti gli Stati membri in materia di delinquenza giovanile, incentrati sui tre pilastri fondamentali: in primo luogo, la prevenzione, in secondo luogo, provvedimenti giudiziari e extragiudiziari e, in terzo luogo, la riabilitazione, l'integrazione e il reinserimento sociale, sulla base dei principi sanciti a livello internazionale nelle "regole di Pechino" e nelle "direttive di Riyad", nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo nonché in altre convenzioni internazionali adottate in tale settore;
23. reputa che l'obiettivo di un approccio europeo comune debba consistere nel definire modelli di intervento volti a fronteggiare e a gestire la delinquenza giovanile, mentre il ricorso a misure detentive e a sanzioni penali dovrebbe avvenire solo in ultima istanza e quando ciò sia giudicato assolutamente necessario;
24. ribadisce che l'interessamento e la partecipazione dei giovani a tutte le questioni e decisioni che li concernono sono indispensabili per reperire soluzioni comuni che siano coronate da successo; ritiene che per questo motivo occorra assicurare, in fase di intervento degli assessori ai tribunali minorili, non solo che essi abbiano un'esperienza nel settore dell'educazione dei giovani, ma anche che abbiano ricevuto una formazione per quanto riguarda il problema della violenza e dei giovani;
25. chiede alla Commissione di definire criteri specifici, destinati a tutti gli Stati membri, concernenti l'elaborazione di statistiche nazionali, al fine di garantire che queste ultime siano comparabili e pertanto utilizzabili durante la pianificazione delle misure da adottare a livello europeo; invita gli Stati membri a partecipare attivamente al lavoro della Commissione diffondendo e fornendo informazioni provenienti da tutte le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale nonché dalle associazioni, dalle ONG e da altre organizzazioni della società civile operanti nel settore in questione;

26. invita la Commissione e le autorità nazionali e locali degli Stati membri ad ispirarsi alle migliori prassi in vigore negli Stati membri, che siano atte a mobilitare l'intera società e che comprendano azioni e interventi concreti da parte delle associazioni di genitori e delle ONG nelle scuole e dei residenti nei quartieri, nonché a fare un bilancio delle esperienze maturate dagli Stati membri in materia di accordi di cooperazione tra autorità di polizia, istituti scolastici, enti locali, organizzazioni giovanili e servizi sociali a livello locale, rispettando la regola del segreto condiviso, e strategie e programmi nazionali a favore dei giovani; invita gli Stati membri ad ispirarsi alle migliori pratiche in vigore negli stessi per lottare contro l'inquietante sviluppo del consumo di droghe da parte dei minori e della delinquenza ad esso connessa, come anche alle migliori soluzioni da applicare in caso di consumo problematico, in particolare in materia di cure mediche;
27. si compiace delle iniziative nazionali che includono azioni positive di integrazione, come "l'animatore extrascolastico", che comincia a svilupparsi in regioni come La Rioja;
28. invita la Commissione e gli Stati membri ad attivare, in una prima fase, gli strumenti e i programmi europei già esistenti, inserendovi azioni per il contenimento e la prevenzione del fenomeno della delinquenza giovanile e prevedendo anche il regolare reinserimento sociale degli autori e delle vittime; fa in particolare riferimento:
- al programma speciale "Prevenzione e lotta contro la delinquenza" (2007-2013), che si pone gli obiettivi fondamentali di prevenire la criminalità e proteggere le vittime,
 - al programma speciale "Giustizia penale" (2007-2013), per la promozione della cooperazione giudiziaria in materia penale sulla base del riconoscimento e della fiducia reciproci, e per il miglioramento dei contatti e degli scambi di informazioni tra le autorità nazionali competenti,
 - al programma DAPHNE III, per combattere la violenza contro i bambini e i giovani,
 - al programma "Gioventù in azione" (2007-2013), fra le cui priorità principali figura il sostegno dei giovani che hanno più scarse opportunità o che vivono in un contesto meno favorevole,
 - alle azioni del Fondo sociale europeo e del programma Equal in materia di potenziamento dell'inserimento sociale e di lotta contro le discriminazioni, come pure di agevolazione dell'accesso al mercato del lavoro delle persone meno favorite,
 - al programma di iniziativa Urbact sostenuto dall'Unione, che mira allo scambio delle migliori prassi tra le città europee finalizzato a realizzare un ambiente più vivibile per i cittadini e che include azioni intese a creare un ambiente urbano più sicuro per i giovani come pure azioni di inserimento sociale per i giovani meno avvantaggiati, incentrate sull'intensificazione della loro attività e partecipazione sociale,
 - a vari programmi di iniziativa interstatali come "Let bind safe net for children and youth at risk", incentrati sull'individuazione di azioni a favore dei bambini e dei giovani a rischio o in condizioni di esclusione sociale, programmi ai quali possono e devono partecipare partner provenienti dal maggior numero possibile di Stati membri,
 - alla linea europea a favore dei bambini scomparsi, fra cui figurano le vittime della delinquenza giovanile;

29. sottolinea l'esigenza di stretta cooperazione e della creazione di una rete tra tutte le autorità giudiziarie e di polizia a livello nazionale e comunitario relativamente alle indagini e alla soluzione di casi di bambini scomparsi vittime della delinquenza giovanile, prendendo a base gli obiettivi specifici della strategia UE sui diritti dei bambini quale rappresentata nella Comunicazione della Commissione;
30. sottolinea che uno degli elementi di prevenzione e di lotta contro la delinquenza giovanile consiste nello sviluppo di una politica di comunicazione che consenta di sensibilizzare il pubblico ai problemi, nell'eliminazione della violenza dai mezzi di comunicazione e nella promozione dei mezzi audiovisivi la cui programmazione non sia incentrata esclusivamente su programmi violenti; chiede di conseguenza che vengano fissate norme europee intese limitare la diffusione della violenza sia nei mezzi di comunicazione audiovisivi che nella stampa scritta;
31. sottolinea che la direttiva 89/552/CEE¹ "Televisione senza frontiere" pone considerevoli limitazioni alla proiezione di immagini contenenti violenza e, più in generale, di scene inadatte all'educazione di bambini, il che costituisce un'opportuna misura di prevenzione della violenza perpetrata dai giovani a danno dei giovani; invita la Commissione a porre in essere ulteriori azioni in tal senso, estendendo tali obblighi anche al settore della telefonia mobile e di Internet, azioni che dovrebbero costituire una delle priorità politiche fondamentali nell'ambito della succitata comunicazione della Commissione sui diritti del fanciullo;
32. plaude all'attuazione di un quadro europeo di autoregolamentazione delle imprese europee per un uso più sicuro dei telefoni cellulari da parte di adolescenti e bambini, e sottolinea che l'informazione e l'avvertenza in merito ad una navigazione sicura su Internet e ad un utilizzo sicuro dei telefoni cellulari dovrà in futuro formare oggetto di proposte concrete della Commissione che siano vincolanti su scala europea;
33. chiede alla Commissione di incoraggiare l'istituzione di un numero verde gratuito a livello europeo per i bambini e gli adolescenti con problemi, in quanto questi sistemi possono apportare un importante contributo alla prevenzione della delinquenza giovanile;
34. invita la Commissione a presentare, una volta completati i necessari studi a livello europeo, un programma quadro comunitario integrato, che preveda misure preventive a livello dell'UE, un sostegno alle iniziative delle ONG e alla cooperazione internazionale, il finanziamento di programmi pilota a livello regionale e locale che si fondino sulle migliori prassi nazionali e si propongano di diffonderle in tutta Europa, e rispondano nel contempo alle necessità in materia di infrastrutture sociali e pedagogiche;
35. sottolinea che vi sono due linee dell'azione che occorre definire con urgenza a livello delle azioni comunitarie:
 - il finanziamento di misure preventive nel quadro dei programmi comunitari esistenti e la creazione di una nuova linea di bilancio per le azioni integrate e le reti di lotta contro la delinquenza giovanile;
 - la pubblicazione di uno studio e, successivamente, di una comunicazione della Commissione sull'ampiezza del fenomeno in Europa e preparativi adeguati, mediante

¹ GUL 298 del 17.10.1989, pag. 23.

una rete di esperti nazionali, in vista dell'elaborazione di un programma quadro integrato volto a combattere la delinquenza giovanile;

36. invita in tale contesto la Commissione a predisporre un programma di misure cofinanziate comprendente:
- la ricerca delle migliori prassi in materia di prevenzione e soluzioni efficaci e innovatrici a partire da un approccio multisetoriale;
 - la valutazione e l'analisi dell'efficacia a lungo termine di taluni metodi sviluppati di recente in materia di criminalità giovanile, quale la "giustizia riparatrice",
 - lo scambio delle migliori prassi a livello internazionale, nazionale e locale, tenendo conto delle esperienze assai positive maturate nel quadro del programma europeo Daphne contro la violenza, che può essere considerato come un esempio di "migliori prassi" grazie ai suoi numerosi progetti efficaci contro la violenza,
 - la garanzia che tali prassi e servizi siano incentrati in via prioritaria sull'interesse superiore del fanciullo e del giovane, sulla protezione dei loro diritti e sull'apprendimento dei loro doveri nel rispetto della legge,
 - lo sviluppo di un modello europeo per la protezione dei giovani incentrato sui tre pilastri fondamentali costituiti dalla prevenzione, dai provvedimenti giudiziari e extragiudiziari e dal reinserimento sociale nonché sulla promozione dei valori del rispetto e dell'uguaglianza, nonché dei diritti e degli obblighi di tutti,
 - l'elaborazione di programmi educativi e di formazione professionale per i giovani al fine di facilitarne l'integrazione sociale, e la realizzazione di un'autentica parità di opportunità attraverso l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; una formazione che sia efficace per tutti e sin dalle prime fasi e la realizzazione degli obiettivi di Barcellona, che costituiscono una condizione preliminare per qualsiasi prevenzione efficace della violenza; il sostegno alle attuali iniziative prese in questo campo dalle organizzazioni giovanili,
 - l'istituzione di un programma coordinato di formazione continua per i difensori civici nazionali, gli agenti di polizia, i funzionari della magistratura, gli organi nazionali competenti e le autorità di controllo,
 - la messa in rete dei servizi competenti degli enti locali e regionali, delle organizzazioni giovanili e della comunità scolastica;
37. raccomanda alla Commissione di proporre con urgenza, nel contesto dei lavori preliminari dell'Osservatorio europeo della delinquenza giovanile e del relativo programma quadro, le seguenti misure per la promozione e la diffusione delle esperienze e delle conoscenze:
- ricerca collettiva e diffusione dei risultati delle politiche nazionali,
 - organizzazione di seminari e di forum con la partecipazione di esperti nazionali,
 - promozione della comunicazione e dell'informazione tra le autorità competenti e gli attori sociali grazie ad Internet e alla creazione di un sito web dedicato a tali questioni,

– istituzione di un centro di eccellenza internazionale;

o

o o

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.